

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande camera, sent. 20 marzo 2007, ric. 15472/02
Folgerø c. Norvegia**

Violazione dell' art. 2 del Protocollo 1 (diritto all'istruzione) della Cedu

La Corte condanna la Norvegia per violazione del diritto dei genitori di assicurare l'educazione e l'insegnamento ai figli secondo le loro convinzioni religiose o filosofiche. I giudici europei ritengono infatti che la possibilità di una dispensa solo parziale dal corso, obbligatorio per scuole di primo e di secondo grado, di cristianesimo, religione e filosofia leda tale diritto. Nonostante traspaia dagli atti preparatori che gli intenti alla base del corso di cristianesimo, religione e filosofia siano stati improntati al pluralismo, la Corte ritiene che il meccanismo che presiede alla concessione della dispensa parziale non garantisca a pieno tale diritto.

La decisione risulta tra l'altro particolarmente interessante nella parte in cui si ripercorre il significato dell'art. 2 del Protocollo 1 datone dalla giurisprudenza Edu (pgr. 84). C'è da segnalare che una consistente parte dei giudici della Grande camera (8 su 17) ritiene, in un'opinione separata e in una dissenziente, che la questione sarebbe dovuta essere dichiarata irricevibile.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. VI, sent. 3 maggio 2007, ric. n. 1543/06
Baczkowski c. Polonia**

Violazione art. 11 Cedu (libertà di riunione)

Violazione art. 13 Cedu (diritto ad un ricorso effettivo)

Art. 14 Cedu (divieto di discriminazione)

Viola la libertà di riunione e il diritto ad un ricorso effettivo il divieto apposto dalle autorità polacche ai promotori di tenere una manifestazione in difesa dei diritti delle donne e degli omosessuali giustificato con motivazioni riconducibili all'intralcio al traffico e in applicazione di una normativa che richiede numerosissimi adempimenti amministrativi (ma la contestuale autorizzazione ad una parte sostenitrice di tesi opposte di manifestare lo stesso giorno). Peraltro la Corte costituzionale polacca con decisione del 18 gennaio 2006 aveva già dichiarata illegittima tale normativa per violazione del diritto di riunione. I giudici di Strasburgo sottolineano che l'obbligo positivo gravante sugli stati di protezione dell'esercizio del diritto di riunione e di associazione si applica in particolare a coloro che difendono posizioni di minoranza, che possono più facilmente essere vittime di persecuzione.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sent. 24 maggio 2007, ric. n. 77606/01
Paudicio v. Italia**

Violazione dell'art. 1, Protocollo 1 della Cedu (diritto di proprietà).

La Corte europea ribadisce che l'interpretazione sistematica della Convenzione obbliga gli organi statali, tra le quale anche le autorità amministrative, a conformarsi a una decisione definitiva ed eseguibile espressa dai giudici interni.

Nel caso di specie la Cassazione penale italiana aveva ordinato la demolizione di una costruzione che oltre a violare le regole del piano urbanistico, arrecava dei danni al ricorrente a causa della svalutazione del valore di un suo immobile, prossimo a quello oggetto della contestazione. Il rifiuto o la non esecutività dell'amministrazione comunale di conformarsi alle decisioni della Cassazione, poiché privi di una qualunque base giuridica nel diritto interno, conduce la Corte a condannare l'Italia alla violazione del diritto di proprietà.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, sent. 31 maggio 2007, ric. n. 26740/02
Grande Oriente D'Italia di palazzo Giustiniani c. Italia (no. 2)**

Violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'art. 11 (Libertà di associazione) Cedu.

La Corte ritiene che abbia violato il principio di non discriminazione in combinato con il diritto di associazione la legge della Regione del Friuli Venezia Giulia (art. 5 della L. n. 1 del 15 febbraio 2000) che prevede che i candidati a nomine dei consigli di amministrazione delle società regionali debbano dichiarare la loro eventuale appartenenza ad una loggia massonica.

La Corte sottolinea come a differenza di un altro caso che coinvolgeva le stesse parti (Grande Oriente D'Italia di palazzo Giustiniani c. Italia, ric., in relazione alla legge della Regione Marche, ric. n. 35972/97) la disposizione in esame non ricollegava alla "autodenuncia" la decadenza dal posto pubblico (tanto che l'unico candidato che aveva ammesso la sua affiliazione ad una loggia massonica era stato proprio quello prescelto tra 237 candidati) ma conclude che la legge della Regione Friuli ha realizzato una discriminazione non necessaria in una società democratica tra i membri di associazione segrete, che devono dichiarare la loro affiliazione, e i membri di altre associazioni che sono esentati da tale obbligo.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 7 giugno 2007, ric. n. 71362/01
Smirnov v. Russia**

Violazione dell'art. 1 Protocollo 1 della Cedu (diritto di proprietà).

Il sequestro di un bene privato a fini investigativi rappresenta una violazione del diritto di proprietà se esso supera un limite di tempo necessario rispetto all'indagine da concludere.

Nel caso in esame viene sequestrato il computer di un avvocato che contiene numerosi file rilevanti per accertare la colpevolezza di alcuni suoi clienti. Il sequestro in se non rappresenta, secondo la Corte, una violazione del diritto di proprietà nonostante il ricorrente venga privato di un suo bene privato. Esso si giustifica sulla base di un più rilevante interesse pubblico, l'accertamento di un reato. Ciò che invece rappresenta una violazione è l'eccessiva durata del sequestro, illegittimo in quanto né il computer era lo strumento o il prodotto del reato né il suo possesso rappresentava una prova chiave – i dati rilevanti all'indagine infatti erano stati già raccolti in una copia elettronica e stampati.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., sent. 21 giugno 2007, ric. 57045/00
Zhechev c. Bulgaria**

Violazione dell'art. 11 (diritto alla libertà di riunione e di associazione) della Cedu

Il ricorrente è il presidente di un'associazione che si ripropone la restaurazione della monarchia e l'apertura delle frontiere tra la Bulgaria e l'ex Repubblica jugoslava della Macedonia. Le autorità nazionali gli negano la registrazione dell'associazione perché i fini che essa si ripropone sono perseguibili, secondo la legislazione, esclusivamente da un partito politico e, in ogni caso, sono incostituzionali. La Corte, nel riconoscere che tale rifiuto è un'interferenza eccessiva e non giustificata, ricorda che un'associazione può sempre sostenere una modifica delle strutture costituzionali di un paese a patto che ricorra a mezzi legali e democratici e che il fine che si ripropone sia compatibile con i principi democratici fondamentali.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 21 giugno 2007, ricc. 57953/00 e 37392/03
Bitiyeva e X c. Russia**

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu
Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani) della Cedu
Violazione dell'art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Cedu
Violazione dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Cedu

La Corte si occupa dell'uccisione di un'attivista politica cecena e della sua famiglia (marito, fratello, figlio), l'unica sopravvissuta è la figlia, indicata come X. La Corte, condanna all'unanimità la Russia per violazione del diritto alla vita. La Russia infatti non è stata in grado di rispettare l'obbligo di proteggere la vita dei ricorrenti e dei loro familiari né di svolgere, attraverso le autorità statali, indagini adeguate ed effettive. La Corte, ritenendo inoltre che le indagini svolte dalle autorità siano risultate inefficaci, prive di obiettività e di minuzia, condanna la Russia per violazione del diritto ad un ricorso effettivo.

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, sent. 29 giugno 2007, ric. n. 15472/02
Folgerø e altri c. Norvegia.**

Violazione articolo 2 del Protocollo 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (diritto all'istruzione).

La Corte ritiene che la Norvegia abbia violato il diritto dei genitori di provvedere all'educazione dei figli secondo le proprie convinzioni religiose e filosofiche laddove non abbia consentito l'esonero totale (ma previsto solo la possibilità di un esonero parziale) dalla materia KRL (Cristianità, religioni e filosofia) che, a seguito di una riforma dell'ordinamento scolastico, veniva a sostituire due diversi insegnamenti (Cristianità e filosofia della vita). Secondo il Governo norvegese tale insegnamento mirava ad esporre una pluralità di credo religiosi e di insegnamenti filosofici al fine di assicurare un ambiente scolastico maggiormente aperto e disponibile verso differenti culture e, pertanto, non si riteneva possibile ammettere l'esonero totale degli studenti.

La Corte, tuttavia, ha precisato che consentire un esonero solo parziale (al posto della possibilità di un esonero totale) dall'insegnamento del KRL da un lato costituisce un impegno particolarmente gravoso per i genitori che necessitano di essere costantemente e preventivamente informati sui contenuti delle singole lezioni al fine di operare le loro scelte educative e dall'altro lato si pone come irragionevole in quanto obbliga i genitori stessi a svelare, sia pur implicitamente attraverso le scelte operate di volta in volta in relazione al programma di studi, le proprie più intime convinzioni religiose e filosofiche alle autorità scolastiche.

La Corte ritiene, dunque, che l'unico modo per garantire in modo effettivo e reale (e non illusorio) l'esercizio del diritto all'istruzione sancito nel Protocollo 1 della Convenzione nel caso di specie sia quello di consentire a chi lo desidera l'esonero totale dall'insegnamento.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sent. 29 giugno 2007, ric. nn. 15809/02 e 25624/02
O'Halloran e Francis c. Regno Unito**

Non violazione dell'art. 6 § 1 (diritto al silenzio) della Cedu.

La questione se l'obbligo di una persona, accusata di eccesso di velocità, di effettuare dichiarazioni sul conducente del veicolo, con conseguente possibile auto-incriminazione, sia compatibile con le garanzie dell'art. 6 della Cedu è risolta in senso positivo dalla Corte di Strasburgo.

In particolare, la Grande Camera, applicando i criteri posti nel diverso caso *Jalloh c. Germania* del 2006 (relativo ai prelievi ematici obbligatori al fine di accertare reati di droga), ha rilevato che la coercizione è

diretta ma limitata nell'oggetto al solo svelamento del conducente del veicolo, che esistono garanzie nella procedura (nel caso in cui il proprietario del veicolo non sappia o non possa sapere con ragionevole diligenza l'identità del conducente) e che l'uso processuale delle dichiarazioni è comunque limitato, da un lato, perché l'identità del conducente è solo uno degli elementi del reato di eccesso di velocità (caso *O'Halloran*) e, dall'altro, perché il silenzio del ricorrente non è stato usato come elemento di prova nel giudizio sull'eccesso di velocità ma costituisce l'offesa in sé in un separato giudizio (caso *Francis*)

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 5 luglio 2007, ric. 68007/01
Alikhadzhiyeva c. Russia**

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu
Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani) della Cedu
Violazione dell'art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Cedu
Violazione dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Cedu

La decisione della Corte si occupa ancora una volta della sparizione, avvenuta in Cecenia, e dell'uccisione di un civile, in questo caso il figlio, speaker del Parlamento ceceno, della ricorrente da parte di forze militari dello Stato. La Corte, condanna all'unanimità la Russia per violazione del diritto alla vita. La Russia infatti non è stata in grado di rispettare l'obbligo di proteggere la vita dei ricorrenti e dei loro familiari né di svolgere, attraverso le autorità statali, indagini adeguate ed effettive. La Corte, ritenendo inoltre che le indagini svolte dalle autorità siano risultate inefficaci, prive di obiettività e di minuzia, condanna la Russia per violazione del diritto ad un ricorso effettivo. La Corte nota con preoccupazione di essere investita di numerosi casi simile a questo, sospettando di conseguenza che il fenomeno delle sparizioni di civili sia stato molto diffuso in Cecenia.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 12 luglio 2007, ric. n. 74613/01
Jorgic c. Germania**

Non violazione dell'art. 6 § 1 (sussistenza della giurisdizione) della Cedu.

I tribunali tedeschi sono "stabiliti per legge" ai sensi della Cedu ossia sono competenti a giudicare dei reati di genocidio commessi da uno straniero a danno di stranieri in territorio straniero.

Tale conclusione, infatti, non contrasta né con le previsioni del codice penale tedesco né con il diritto internazionale pubblico perché l'interpretazione sistematica dell'art. VI della Convenzione contro il genocidio (che stabilisce la competenza di un tribunale internazionale o di un tribunale dello Stato in cui questo è stato posto in essere) alla luce dell'art. I della suddetta Convenzione (per cui gli Stati contraenti si impegnano a prevenire e punire il reato in oggetto) non solo è considerata "non arbitraria" dalla Corte di Strasburgo ma è anche confermata dalla giurisprudenza dei tribunali di altri Stati contraenti e del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia.

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. I, sent. 19 luglio 2007, ric. nn. 17864/04 e 21396/04
Krasnov e Skuratov v. Russia.**

Violazione articolo 3 Protocollo 1 (diritto a libere elezioni) – Skuratov.

La Corte è chiamata a decidere sulla correttezza dell'esclusione dalle elezioni generali nello Stato di Duma di due aspiranti candidati. In particolare, il signor Krasnov e il signor Skuratov erano stati esclusi

dalle elezioni per le quali aspiravano di essere registrati come candidati sulla base delle erronee informazioni date in sede di richiesta di registrazione.

La Corte, al fine di valutare se tale esclusione dalle elezioni abbia violato l'articolo 3 del Protocollo 1 della Convenzione, considera concretamente la capacità delle informazioni date ad indurre in errore i votanti.

Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., sent. 26 luglio 2007, ricc. 57941/00 e 58699/00 e 60403/00

Musayev e altri c. Russia

Violazione dell'art. 2 (diritto alla vita e ad un'effettiva investigazione sulle cause del decesso) della Cedu

Violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti disumani) della Cedu

Violazione dell'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Cedu

La decisione della Corte riguarda ancora una volta gli eccidi di civili perpetrati in Cecenia. I ricorrenti rappresentano un comitato cittadino, costituitosi dopo la strage di 60 civili a Novye Aldy, a sud di Grozny. I ricorrenti sostengono che i loro parenti e concittadini sono stati uccisi da agenti dello stato. La Corte condanna all'unanimità la Russia per violazione del diritto alla vita. La Russia infatti non è stata in grado di rispettare l'obbligo di proteggere la vita dei ricorrenti e dei loro familiari né di svolgere, attraverso le autorità statali, indagini adeguate ed effettive. La Corte, ritenendo inoltre che le indagini svolte dalle autorità siano risultate inefficaci, prive di obiettività e di minuzia, condanna la Russia per violazione del diritto ad un ricorso effettivo.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, I sez., sent. 26 luglio 2007, ric. n. 58077/00

Chepelev v. Russia.

No violazione articolo 5 del Protocollo 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (parità tra i coniugi).

La Corte, decidendo sul ricorso presentato dal signor Chepelev il quale lamentava il fatto che le autorità del proprio Paese avevano consentito al nuovo marito della sua ex moglie di adottare sua figlia senza il suo consenso, dispone che, presi in considerazione una serie di dati fattuali atti a stabilire quale sia in concreto il migliore interesse del figlio, è possibile consentire l'adottabilità di un minore contro la volontà di uno dei genitori naturali (ex coniuge).

Nel caso di specie la Corte ritiene poi che, data l'assoluta mancanza di frequentazione del signor Chepelev con la figlia da più di due anni, i benefici ottenibili dall'adozione non debbano essere bilanciati con alcunché non ravvisandosi, nei fatti, quegli effetti negativi che eventualmente la stessa adozione potrebbe avere sulla relazione tra padre naturale e figlia.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sez. III sent. 31 luglio 2007, ric. n. 65022/01

Zaicevs v. Lettonia.

Violazione articolo 2 Protocollo 7 (diritto al doppio grado di giudizio in materia penale).

La Corte, esaminato il ricorso del signor Zaicevs che era stato condannato a tre giorni di reclusione per oltraggio alla corte senza alcuna possibilità di appellare tale decisione, osserva l'inefficacia pratica della intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale della Lettonia che aveva già provveduto a dichiarare

illegittimo per violazione dell'articolo 2 Protocollo 7 della Convenzione l'articolo di legge che disciplinava tale tipo di sentenze relative a reati amministrativi.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sent. 31 luglio 2007, ric. n. 41551/98
Karatepe v. Turchia**

Non violazione dell'art. 10 della Cedu (libertà di espressione).

Con la sentenza in esame torna nel mirino il principio di laicità in Turchia e la sua protezione con gli strumenti giuridici.

I giudici turchi avevano condannato il sindaco di Kaiseri, in passato militante nel partito Refah Partisi, l'associazione politica sciolta propria a seguito di una pronuncia della stessa Corte europea. La condanna turca era stata perpetrata per un comizio che il ricorrente aveva tenuto e in cui visibilmente, e con toni duri, esprimeva le convinzioni politiche vicine al "partito della prosperità", auspicandone il ritorno sulla scena pubblica. La Corte di Strasburgo, sulla stessa linea di quella turca, non riscontra pertanto la violazione dell'art. 10 Cedu considerando il discorso del sindaco "un'incitazione alla disobbedienza alle leggi laiche del paese".

Contrario alle argomentazioni della Corte è il giudice italiano Zagrebelsky che mette in evidenza, nell'opinione parzialmente dissenziente, come il discorso del ricorrente difficilmente poteva tradursi in una minaccia concreta dato il luogo e i tempi in cui aveva tenuto il suo discorso, sacrificando quindi troppo la libertà di manifestazione del pensiero. Né la Corte si lascia dissuadere dalla valutazione sulla proporzionalità della pena (detenzione per un anno e pagamento di un'esosa ammenda che, secondo giurisprudenza costante, sarebbe stata considerata fuori misura).

**Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., sent. 31 luglio 2007, ric. n. 2334/03
Kozacıoğlu v. Turchia**

Violazione dell'art. 1 Protocollo 1 della Cedu (diritto di proprietà).

Per stabilire l'ammontare del risarcimento dovuto a seguito di un'espropriazione, la Corte di Strasburgo afferma che non va sottovalutato il valore storico dell'immobile. Nonostante la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale legittimi l'utilizzo pubblico di un bene, l'indennizzo che comunque spetta al vecchio proprietario privato non può essere inferiore al pieno valore di esso, tenendo conto di tutte le sue caratteristiche.

Un pronuncia questa in controtendenza rispetto a quanto precedentemente la Corte aveva dichiarato in relazione all'esproprio di alcuni terreni situati in zone archeologiche italiane (caso *Perinelli e altri c. Italia e Longobardi e altri c. Italia*). In quelle occasioni i giudici europei avevano giustificato la totale assenza d'indennizzo proprio sulla base della salvaguardia del patrimonio culturale e artistico.

**Corte europea dei diritti dell'uomo, Gran Camera., sent. 30 agosto 2007, ric. n. 44302/02.
J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. Regno Unito**

Non violazione dell'art. 1 Protocollo 1 della Cedu (diritto di proprietà).

L'inerzia giuridica per un periodo di tempo ragionevolmente lungo di un proprietario nei confronti di un possessore abusivo di un terreno ne rende legittimo l'utilizzo, precludendo la possibilità al primo di disporre del bene a proprio piacimento. È quanto la Grande Camera stabilisce nel caso in questione affermando che è un principio giuridico generale, soprattutto inerente all'esercizio di proprietà, quello di prevedere dei periodi di decadenza entro cui agire per non perdere la titolarità di un diritto. Il suo scopo soddisfa un interesse generale, ovvero quello di assicurare la certezza del diritto. Non vi è una

diretta responsabilità statale in questo caso per l'esistenza di una legge o per aver posto in essere un atto amministrativo non conformi alla Convenzione, anzi la legge in questione è predisposta per risolvere conflitti tra privati.

Seppur nel caso di specie il legittimo proprietario si è visto svalutare enormemente il valore del suo terreno, esso non ha alcun titolo a un compenso in quanto aveva tutti i mezzi a disposizione per interrompere il decorso del tempo entro cui sarebbe maturato l'usufrutto, ovvero 12 anni.

Di parere contrario sono alcuni giudici dissenzienti che considerano la perdita della titolarità di fatto di una proprietà troppo sproporzionata.